

In particolare, sul carbon leakage indiretto, ovvero sugli effetti per la competitività delle imprese degli aumenti di prezzo dell'energia elettrica a seguito di più stringenti e costosi vincoli per il settore della generazione elettrica, la Commissione ha lanciato nel marzo 2011 una consultazione.

b) *Aste dei diritti di emissione nel sistema ETS*

Tra i seguiti più rilevanti del pacchetto energia-clima, si segnala il regolamento sulle aste dei diritti di emissione.

La Direttiva ETS, nella versione rivista nel 2009 a seguito dell'adozione del pacchetto "20/20/20", abbandona il sistema gratuito di allocazione dei diritti di emissione alle imprese per introdurre gradualmente, a partire dal 2013, un sistema di aste onerose.

Considerando che il settore elettrico inizierà da subito (2013) con il 100% di diritti in asta, che i dieci Stati Membri che sono entrati nell'Unione con l'ultimo allargamento avranno delle eccezioni, e che una parte dei diritti sarà comunque allocato gratuitamente seguendo le regole del carbon leakage e del benchmarking, ci si aspetta che andrà all'asta circa un miliardo di diritti all'anno, pari a circa la metà del totale. Anche considerando tutte le eccezioni, al prezzo della CO2 prevalente nel momento in cui scriviamo, di circa 15 euro per tonnellata, il tutto equivale dunque a circa quindici miliardi di euro di incassi all'anno tra il 2013 e il 2020 per i bilanci degli Stati membri, di cui all'Italia dovrebbe spettare circa il 10%, dunque (almeno) un miliardo e mezzo di euro all'anno.

Per introdurre il sistema di aste la Direttiva prevede che venga emanato un regolamento della Commissione, con un coinvolgimento rilevante degli Stati membri e del Parlamento europeo.

Considerando il forte interesse espresso da più Amministrazioni (soprattutto MEF, Sviluppo Economico, Ambiente) nei confronti di questo dossier, venne istituito presso il CIACE, sin dalla fase di risposta alla consultazione europea sul tema, che si ebbe nel luglio 2009, un Gruppo di lavoro che ha tenuto un elevato numero di riunioni di coordinamento, producendo tra l'altro due position paper e permettendo all'Italia di avere un ruolo di preminenza durante tutto il negoziato.

Questo si è concluso il 14 luglio 2010, con l'approvazione da parte del Climate Change Committee (CCC) della bozza di regolamento. Essa è stata quindi sottoposta per il periodo di scrutinio di tre mesi, seguendo le regole della comitologia, a Consiglio e Parlamento. L'adozione formale del regolamento si è avuta il 12 novembre 2010.

Uno dei principali risultati del negoziato è la creazione di una piattaforma europea di aste, alla quale parteciperanno la maggior parte degli Stati (è possibile che Regno Unito, Germania, Polonia e Spagna vogliano creare piattaforme nazionali). La selezione della piattaforma avverrà attraverso una gara d'appalto congiunta (Joint Procurement), indetta da Stati e Commissione.

Dal punto di vista politico, è importante ricordare che la Direttiva ETS esprime l'auspicio che almeno la metà degli introiti delle aste vengano spesi dagli Stati membri in attività legate al contrasto dei cambiamenti climatici. Tale clausola deve ovviamente essere conciliata con le esigenze di tutelare la sovranità nazionale nelle materie legate alla formazione del bilancio.

c) *Riduzione delle emissioni dei veicoli commerciali leggeri*

Come riferito nella precedente Relazione, il 29 ottobre 2009 la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> dai veicoli commerciali leggeri.

Il nuovo Regolamento è inteso come complemento del Regolamento 443/2009 (CO<sub>2</sub> in cars) nell'ambito dell'approccio integrato per raggiungere l'obiettivo europeo di 120 gCO<sub>2</sub>/km per tutti i nuovi veicoli leggeri. La proposta contribuirebbe per un 5% allo sforzo di riduzione complessivo delle emissioni.

L'Ufficio di Segreteria del CIACE ha iniziato un'intensa attività di coordinamento ai primi di settembre 2009, tenendo anche contatti bilaterali con Germania e Francia, Paesi con i quali vi erano state intese negoziali forti in occasione del dossier CO<sub>2</sub> auto. Basandosi su una bozza della proposta di regolamento, è stata elaborata ai primi di ottobre una lettera alla Commissione, firmata dai Rappresentanti permanenti di Italia, Francia e Germania, che sottolineava i principali punti critici della bozza. A seguito della lettera, la Commissione ha posposto la presentazione della proposta di regolamento, che è stata quindi sostanzialmente modificata, accogliendo molti dei punti della lettera stessa, e presentata ufficialmente, come dicevamo, il 29 ottobre.

Il negoziato e il coordinamento si sono protratti per tutto il 2010, con una nuova iniziativa congiunta italo-franco-tedesca sui punti più rilevanti, e concludendosi nel mese di dicembre con un obiettivo a lungo termine pari a 147g di CO<sub>2</sub>/km entro il 2020, più basso di quanto auspicato dall'Italia (150 g/km), ma significativamente più alto di quanto proposto dal Parlamento europeo (140 g/km). Gli altri elementi critici per l'Italia, ovvero un ragionevole periodo di phase-in e sanzioni allineate a quelle del regolamento sulle emissioni delle autovetture (95€/g), sono stati definiti in modo conforme alle nostre aspettative.

d) *SET-Plan sulle tecnologie energetiche*

Nel corso del 2010 le attività relative al Piano Strategico Europeo per le Tecnologie Energetiche (SET Plan) si sono ulteriormente strutturate in relazione all'avanzamento delle attività delle diverse EII e ad un miglioramento della governance nazionale del Programma.

Dopo la definizione delle roadmap tecnologiche 2010-2020 delle varie iniziative (avviata nel corso del 2009 e proseguita nel corso del 2010) il tema affrontato è stato quello del loro finanziamento.

La Commissione europea ha proposto un ventaglio di ipotesi a questo fine senza pervenire ad una soluzione in grado di imprimere efficacia al processo.

In particolare la posizione nazionale su questo punto ha da subito sottolineato l'esigenza che le procedure e gli strumenti di finanziamento siano coerenti con le regole della comitologia che consente un adeguato confronto e un' idonea rappresentanza dei diversi interessi in gioco.

A tal fine l'Italia continua a prediligere, per il finanziamento delle EII, in presenza di un'incertezza sulle soluzioni da adottare, il tradizionale ricorso agli strumenti previsti dall'attuale Programma Quadro.

In vista di ciò, il Comitato tecnico permanente del CIACE ha organizzato, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un incontro cui hanno partecipato i rappresentanti delle diverse EII, insieme ai relativi *stakeholders*, in

una logica di rafforzamento del quadro strategico delle iniziative del SET Plan e del 7° Programma Quadro, e al fine di amplificare la sinergia tra i due piani di intervento all'atto della finalizzazione, ad opera del Comitato Energia del 7° Programma Quadro, dei topics relativi al programma di lavoro per il 2012.

In una logica di complementazione, in quella sede sono state fornite informazioni relative al Programma *Intelligent Energy* e agli altri strumenti di incentivo nazionali.

Nel complesso il Comitato tecnico permanente del CIACE ha proseguito nella sua azione di coordinamento, tenendo con cadenza mensile riunioni del gruppo di lavoro, a geometria variabile, per il coordinamento della partecipazione italiana al SET Plan.

### **Brevetto dell'Unione europea**

L'azione si è concentrata nell'ambito del gruppo di lavoro appositamente costituito che ha assicurato in modo costante ed organico l'approfondito esame della proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea in materia di regime linguistico. Il negoziato è stato ed è molto delicato in quanto la proposta di regolamento, così come presentata nella sua versione originaria, prevede un regime basato sull'inglese, il francese ed il tedesco che, se accolto, risulterebbe essere discriminatorio in relazione al principio della pari dignità delle lingue dell'Unione europea, e non in linea con il generale obiettivo di realizzare un sistema brevettuale altamente competitivo verso l'esterno e con benefici effetti per le imprese operanti in qualsiasi Stato membro, anche se di piccola e media dimensione.

In parallelo all'avanzamento del negoziato condotto a livello europeo, il gruppo di lavoro coordinato dall'Ufficio di segreteria del CIACE ha, pertanto, proceduto concordando le principali linee per gli interventi della delegazione italiana al Gruppo di lavoro "Proprietà intellettuale" del Consiglio dell'Unione europea, nonché per il necessario supporto agli interventi del Ministro per le Politiche europee al Consiglio Competitività. In tal senso, l'azione è stata condotta attraverso riunioni preparatorie a livello tecnico; consultazioni elettroniche; costanti contatti con la Rappresentanza d'Italia a Bruxelles; incontri bilaterali a livello politico con i rappresentanti dei principali *partners* europei. Al riguardo, giova segnalare il convinto sostegno che la posizione espressa nei diversi fori negoziali dall'Italia ha ricevuto dal Parlamento nazionale (con risoluzioni unanimi di Camera e Senato) e dai principali *stakeholders*.

La linea d'azione presentata in sede europea e contraria ad una proposta di regolamento fondata su di un regime trilingue, è stata condotta sulla base di due assi ritenuti dall'Italia prioritari: le possibili ripercussioni sul ruolo della lingua italiana nel sistema dell'Unione europea; e le esigenze del nostro sistema economico-produttivo, ed in particolare delle PMI. La costante azione tecnico-politica condotta dall'Italia basata su un dettagliato esame della proposta di regolamento, sulla elaborazione di una serie di motivazioni tecniche e di una proposta di soluzioni alternative e non aberranti del corretto funzionamento del sistema europeo, hanno permesso, nella prima fase del negoziato, svoltesi durante l'autunno, il raggiungimento di due importanti risultati. Il primo è consistito nell'appoggio di altri Stati membri alla posizione da noi espressa, che nel caso spagnolo ha permesso la concretizzazione di una vera e propria linea di azione condivisa. Il secondo ha portato alla presentazione, da parte della Presidenza belga di turno, di una proposta di compromesso migliorativa di quella originale della Commissione, ma non ancora accettabile per l'Italia e per i paesi "*like minded*".



La proposta presentata e discussa in occasione del Consiglio di competitività di dicembre 2010 non solo non ha, quindi, raccolto l'unanimità richiesta, ma ha, al contrario, fatto emergere le perplessità di un gruppo di Paesi contrari al trilinguismo. In tale occasione, inoltre, l'Italia e la Spagna hanno espresso formalmente la loro posizione in una Dichiarazione congiunta, mentre da parte di un altro gruppo di Stati membri e della Commissione si è affacciata l'idea di procedere comunque, sulla base della proposta della Commissione, attraverso il meccanismo della cooperazione rafforzata.

### **Mercato interno e competitività**

Come si è detto, la Commissione europea ha presentato il 27 ottobre 2010 il "Single Market Act" (SMA), che elenca un'ampia gamma di misure da adottare per favorire il contributo del mercato interno al rilancio della crescita e della competitività dell'Unione europea.

Il Commissario per il mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha avuto occasione di anticipare alcuni contenuti dello SMA in occasione di un incontro a Roma del luglio scorso, al quale ha partecipato anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Il Comitato tecnico permanente del CIACE ha poi avviato un coordinamento interministeriale al fine di raccogliere da tutte le Amministrazioni interessate indicazioni sulle misure ritenute per noi prioritarie.

L'esercizio nella sua fase iniziale è al momento oggetto di una consultazione lanciata dalla Commissione europea che si concluderà il 28 febbraio 2011 e alla quale l'Italia parteciperà con la presentazione di un proprio contributo.

### **OGM**

Si tratta di un dossier particolarmente delicato e complesso, che abbraccia ambiti di competenza che fanno capo a varie Amministrazioni dello Stato e a diversi livelli decisionali e che ha richiesto un foro di trattazione unitario. Proprio in funzione di tale esigenza, è stato deciso, alla luce del pacchetto di proposte di revisione della normativa europea sulle procedure di autorizzazione alla coltivazione e coesistenza di OGM avanzata dalla Commissione il 13 luglio 2010, di riattivare il Comitato tecnico permanente del CIACE, che in virtù della tematica trattata, ha fin da subito coinvolto i rappresentanti delle Regioni che da parte loro hanno comunicato l'interesse a partecipare ai lavori, non solo in sede di coordinamento a Roma, ma anche in seno alle riunioni del Gruppo *ad hoc*, dando così attuazione, in via sperimentale, al noto Accordo Interistituzionale del 2006.

L'azione del Comitato tecnico si è articolata attraverso una serie di riunioni e consultazioni elettroniche che hanno permesso la definizione di una posizione nazionale orientata alla prudenza, che ha messo in evidenza l'esigenza di procedere gradualmente attraverso un esame approfondito di tutti gli aspetti legati alle modifiche della Direttiva 2001/18 e dei relativi impatti. Tale posizione è stata puntualmente presentata in occasione delle riunioni del Gruppo di lavoro *ad hoc* costituito in materia a Bruxelles.

### **L'iniziativa dei cittadini (articolo 11, comma 4 del Trattato sull'unione europea)**

Il Trattato di Lisbona ha introdotto la possibilità, per i cittadini europei, di invitare la Commissione europea a presentare un'iniziativa legislativa in una delle materie di

competenza dell'Unione europea, sulla quale essi ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei Trattati

Sulla base dei risultati di una consultazione avviata tra le parti interessate (soggetti istituzionali, società civile organizzata e cittadini) in merito alle modalità di funzionamento dell'iniziativa, che si è conclusa nel mese di febbraio 2010, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM (2010) 119, del 31 marzo 2010).

L'Ufficio di segreteria del CIACE ha svolto una serie di riunioni di coordinamento coinvolgendo, oltre ai Ministeri interessati e all'ANCI, funzionari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in ragione del forte interesse manifestato dal Parlamento verso questo nuovo strumento di democrazia diretta. Le osservazioni emerse in tali riunioni si sono rivelate determinanti per giungere alla definizione di una posizione nazionale univoca, la quale, rappresentata nelle diverse sedi negoziali (Consiglio, Parlamento europeo e Comitato delle Regioni), ha contribuito in modo incisivo alla elaborazione di un testo pienamente rispondente alle nostre aspettative.

Il regolamento dovrebbe essere adottato dal Consiglio nel mese di febbraio 2011 e pertanto, la sua applicazione dovrebbe decorrere dalla primavera 2012.

### **Integrazione sociale ed economica dei Rom.**

Il 7 aprile 2010 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione strategica "sull'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa", nella quale traccia le grandi linee di un ambizioso programma a medio termine volto a livellare i principali ostacoli dell'inclusione dei Rom nella società.

In tale prospettiva, la Commissione ha istituito una *task force* con il compito di verificare l'efficacia dell'utilizzo dei fondi europei, nazionali ed internazionali, destinati all'integrazione sociale ed economica dei Rom. Ha quindi diramato un questionario teso a raccogliere il maggior numero di informazioni disponibili sugli interventi a favore dei Rom messi in atto dai singoli Stati membri, sia a livello centrale che locale.

Al fine di assicurare una rappresentazione quanto più possibile esaustiva ed omogenea, nelle forme e nei contenuti, delle attività condotte dall'Italia per l'integrazione dei Rom, l'Ufficio di segreteria del CIACE, su richiesta del Ministero degli Affari esteri, ha avviato un coordinamento tra le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali per la raccolta dei dati.

L'attività si è conclusa con l'acquisizione e il conseguente invio alla Rappresentanza permanente d'Italia a Bruxelles - ai fini della trasmissione alla Commissione - delle schede pervenute. Nel merito, sono emerse difficoltà nella rilevazione di specifiche quote di finanziamento destinate alle comunità Rom, in quanto l'impianto strategico dei Programmi operativi, sia regionali che nazionali, non prevede un approccio per *target* specifico ma, piuttosto, di tipo tematico e per filiere di *policy*; non è stato pertanto agevole rilevare quote precise, poiché queste sono generalmente comprese all'interno delle azioni a favore dei soggetti svantaggiati o deboli.

I risultati dell'indagine dovrebbero portare all'elaborazione di un rapporto al Consiglio ed al Parlamento Europeo in vista della presentazione, in aprile 2011, di un documento strategico (*EU Framework for International Roma Integration Strategies*), contenente proposte concrete volte a conseguire un utilizzo ancora più efficace di dette risorse.

### 3. DIALOGO CON IL PARLAMENTO.

Nel corso del 2010, è stato rafforzato da parte del Governo il canale di comunicazione e collaborazione con il Parlamento finalizzato a dare attuazione alle disposizioni del Trattato di Lisbona che prevedono il potenziamento del ruolo dei Parlamenti nazionali nel processo normativo dell'Unione europea, nonché a quanto previsto dalla legge n. 11 del 2005 e dall'Accordo interistituzionale sottoscritto il 28 gennaio 2008 dal Ministro per le politiche europee con i Presidenti delle due Camere. L'Accordo ha in particolare razionalizzato l'attività di trasmissione dei documenti del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione, attività che l'Ufficio di segreteria del CICE cura per il tramite del sistema "e-urop@" che verrà richiamato in seguito.

Innanzitutto, è proseguita l'attività svolta ormai da alcuni anni dall'Ufficio e articolata nelle seguenti fasi:

- ricezione dal Consiglio dell'Unione, tramite il sistema informatico "e-urop@", degli atti o progetti di atti dell'Unione sia a carattere programmatico-preparatorio, sia a contenuto politico, sia consistenti in vere e proprie iniziative legislative (proposta di regolamento o di direttiva);
- trasmissione bisettimanale dei predetti atti alle Camere, tramite il sistema "e-urop@", segnalando i progetti di atti legislativi europei.

Per il tramite di questo sistema, sono stati inviati, nel 2010, alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica 6.156 documenti.

Nel mese di luglio del 2010, alcune modifiche apportate dalla legge n. 96 del 2010 ("Legge comunitaria 2009") alla legge 11/2005, hanno poi introdotto importanti novità nel sistema dei rapporti tra il Governo e il Parlamento. In estrema sintesi :

- art. 4-bis (Attuazione degli atti di indirizzo delle Camere): il Governo – Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro per le politiche europee - è tenuto a riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi da esse definiti in merito ai progetti di atti legislativi dell'Unione europea e a trasmettere una relazione semestrale su tali profili;
- art. 4-ter (Programma nazionale di riforma): il Governo – Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro per le politiche europee – deve assicurare la tempestiva consultazione ed informazione delle Camere nella predisposizione dei Programmi nazionali di riforma (PNR) per l'attuazione in Italia della Strategia di Lisbona e delle relazioni annuali di attuazione; deve inoltre inviare il progetto di PNR ai competenti organi parlamentari prima della sua presentazione alla Commissione;
- art. 4-quater (Partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà): il Governo – tramite il Ministro per le politiche europee e sulla base di informazioni fornite dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente per materia – ha l'obbligo di assicurare alle Camere un'adeguata informazione sulle singole proposte di atto legislativo al fine della loro partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà.

Le suddette disposizioni hanno imposto una serie di nuovi, rilevanti adempimenti, in termini di contenuto e di *governance*, non soltanto in capo al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma anche a carico di tutte le Amministrazioni.



Pertanto, l'Ufficio di segreteria del CIACE si è innanzitutto preoccupato di sensibilizzare tempestivamente le Amministrazioni per il tramite dei componenti in seno al Comitato tecnico permanente del CIACE, i quali, in occasione di due riunioni, hanno esaminato tali tematiche sia in termini generali, che con specifico riferimento agli adempimenti di cui al citato art. 4-bis.

L'Ufficio ha poi provveduto:

- per quanto riguarda gli adempimenti di cui all'art. 4-quater, a inviare i progetti di atto legislativo europeo sottoposti alla verifica di sussidiarietà all'Amministrazione con competenza prevalente per materia e alle altre eventualmente interessate, e a trasmettere i contributi pervenuti alle Camere;
- in relazione all'art. 4-bis, a trasmettere all'Amministrazione con competenza prevalente per materia, e alle altre eventualmente interessate, le risoluzioni/atti di indirizzo/pareri espressi dalle Camere, dandone contestuale comunicazione ai competenti servizi della Rappresentanza Permanente a Bruxelles, affinché ne fosse tenuto debito conto ai fini della definizione della posizione italiana ai tavoli negoziali in fase ascendente
- per quanto riguarda l'art. 4-ter, a trasmettere la bozza di PNR alle Camere per il previsto parere.

Alla luce di tali innovazioni e al fine di migliorare la già efficace sinergia con il Parlamento nel contesto operativo sopra delineato, appare opportuno operare su due fronti: l'intensificazione del dialogo tra i servizi parlamentari e il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più efficace lo scambio di informazioni; sensibilizzare le amministrazioni sulla necessità di compiere un ulteriore sforzo per fornire tempestivamente al Parlamento tutti quegli elementi (posizione del Governo e impatto su ordinamento interno) che gli consentano di partecipare compiutamente al dibattito per la definizione della normativa europea.

#### **4. DIALOGO CON LE REGIONI**

Nel corso dell'anno 2010, le Regioni sono state associate ai lavori del Comitato tecnico permanente, sia attraverso la convocazione di riunioni in formato integrato dai rappresentanti regionali, sia attraverso la partecipazione di una rappresentanza delle Regioni alle riunioni ordinarie. Ciò ha permesso il loro coinvolgimento attivo sui quei dossier di particolare interesse regionale e di fornire loro una costante informazione sui lavori degli altri tavoli di coordinamento. In particolare, le Regioni hanno svolto un ruolo particolarmente attivo sul dossier OGM e sulla preparazione del contributo italiano nell'ambito della Strategia "UE 2020". Con riferimento a quest'ultimo esercizio, si segnala in particolare la convocazione del Comitato tecnico permanente nella forma integrata, che ha permesso di esaminare il contributo delle Regioni alla predisposizione del Programma nazionale di riforma.

L'Ufficio di segreteria del CIACE ha continuato inoltre ad assicurare alle Regioni, attraverso il portale "e-urop@", l'informazione tempestiva e qualificata sui progetti e le proposte di atti dell'Unione sulle materie di loro competenza. Ciò è avvenuto sia nei confronti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che con la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali e delle province autonome. Mentre con quest'ultima, in attuazione dell'intesa sottoscritta nel 2009 tra il Ministro per le politiche europee e il Presidente della Conferenza, si è proceduto ad una selezione degli atti trasmessi, in linea con quanto avvenuto nei confronti del Parlamento,

la Conferenza dei Presidenti ha continuato a ricevere tutti i documenti originati dal Consiglio europeo e dal Consiglio dell'Unione, che corrispondono, nel 2010, ad un totale di 37.044. Il numero di documenti trasmessi alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee dei Consigli regionali corrispondono a 6.156 documenti.

In un ristretto numero di casi, sono pervenute da alcune Regioni all'Ufficio di Segreteria del CIACE osservazioni che sono state successivamente trasmesse alle amministrazioni centrali interessate, al fine di contribuire alla formazione di una posizione italiana univoca da presentare in sede europea.

## **5. ADEMPIMENTI DI NATURA INFORMATIVA VERSO GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI PREVISTI DALLA LEGGE 11/2005.**

In adempimento a quanto previsto dalla legge n. 11 del 2005, nel 2010 sono inoltre proseguite, tramite il sistema "e-urop@", le trasmissioni informatiche di documenti agli altri attori istituzionali individuati dalla legge: Conferenza Stato-Città e autonomie locali (8.141 documenti); CNEL (8.141 documenti).



**SEZIONE II****ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA****1. LEGGI COMUNITARIE E STATO DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE <sup>8</sup>**

Il diritto interno viene adeguato alla produzione normativa di fonte europea principalmente mediante lo strumento del "disegno di legge comunitaria", presentato in Parlamento dal Ministro per le politiche europee con cadenza annuale. Sulla base di quanto predisposto dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari" (c.d. legge Buttiglione), la legge comunitaria disciplina tre procedimenti che possono essere adottati per l'adeguamento del diritto interno al diritto dell'Unione europea: 1) un procedimento diretto, per le ipotesi che non presentino particolari difficoltà, attraverso il quale la stessa legge comunitaria abroga o modifica disposizioni statali contrastanti con il diritto comunitario; 2) un procedimento da attuarsi attraverso il ricorso alla delega legislativa al Governo; 3) un procedimento di attuazione in via regolamentare e amministrativa.

È prevista, inoltre, la partecipazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che, nelle materie di loro competenza, provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato.

Per l'anno 2010, il processo di recepimento del diritto dell'Unione europea ha imposto al Governo un'azione che si è dovuta svolgere contemporaneamente su tre direttrici: l'esercizio delle deleghe residue contenute nella legge comunitaria 2008 e quelle contenute nella legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96), licenziata dal Parlamento il 12 maggio 2010, pubblicata nella G.U. del 25 giugno 2010, n. 146 e entrata in vigore il 10 luglio del 2010 (per l'elenco delle direttive da recepire sulla base della legge comunitaria 2009, si veda l'Allegato X), e la predisposizione del disegno di legge comunitaria 2010.

Per quanto riguarda le leggi comunitarie 2008 e 2009, nel corso del 2010 sono state recepite, con altrettanti decreti legislativi, 20 direttive contenute nella prima e 12 direttive contenute nella seconda (se ne veda l'elenco nell'Allegato VIII). Inoltre, sono state recepite 17 direttive con atto amministrativo (cfr. Allegato IX)

Quanto invece al disegno di legge per il 2010, sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri il 22 luglio 2010, a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni in sessione comunitaria l'8 luglio 2010, è stato presentato al Parlamento ed ha iniziato la consueta navetta al Senato.

Il disegno di legge (A.S. 2322) è stato approvato in prima lettura al Senato il 2 febbraio 2011 e trasmesso alla Camera il 4 febbraio 2011 (A.C. 4059).

La struttura del disegno di legge in esame, segue quella delle precedenti leggi comunitarie e, pertanto, nel Capo I sono contenute le disposizioni che conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione di direttive che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse, e il cui elenco è riportato nell'Allegato XI.

<sup>8</sup> Cfr. in Appendice, l'allegato relativo alle direttive attuate, nello stesso anno, dalle Regioni.

Con lo stesso disegno di legge, inoltre, viene data delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative di competenza statale per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Nelle ultime tre leggi comunitarie il disegno di legge prevedeva in via generale, la coincidenza del termine di recepimento della direttiva con quello di esercizio della delega legislativa. Ciò ha consentito di ridurre sensibilmente l'avvio di procedure d'infrazione per mancato recepimento, senza peraltro evitarne del tutto l'insorgenza, atteso che la proroga del termine di delega legislativa consentita, alla quale peraltro non si è ritenuto opportuno rinunciare, determina nei fatti il possibile differimento del termine di esercizio della delega sino a tre mesi. Poiché è ormai invalsa la prassi della Commissione europea di avviare procedure d'infrazione per mancato recepimento a distanza di 30-45 giorni dalla scadenza del termine di recepimento, considerato altresì che con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, lo Stato inadempiente correrà il rischio di incorrere in sanzioni pecuniarie già nel contesto del procedimento giurisdizionale di accertamento dell'inadempienza, si è reso necessario operare uno sforzo ulteriore per ridurre i tempi di recepimento, anche per evitare il danno all'immagine che il nostro Paese subisce nel momento in cui vengono avviate nuove procedure d'infrazione per mancato recepimento, a volte proprio quando l'iter di approvazione dei provvedimenti di attuazione è in corso.

Eliminare la possibilità della proroga del termine di esercizio della delega legislativa, il c.d. "bonus di delega" già previsto all'articolo 1, comma 3, della Legge 6 febbraio 2007, n. 13 – legge comunitaria 2006, all'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 – legge comunitaria 2007 ed all'articolo 1, comma 3 della legge 7 luglio 2009, n. 88 – legge comunitaria 2008, è stata ritenuta una scelta troppo rigida, tenuto peraltro conto che la sua introduzione fu una esplicita richiesta delle Camere e, pertanto, si è preferito anticipare il termine di esercizio della delega, che consentirà di emanare i provvedimenti attuativi delle direttive, di fatto, solo con circa un mese di ritardo rispetto al termine di recepimento, e che quindi si presume si possa raggiungere un risultato analogo.

Per le direttive il cui termine di delega risulterebbe già scaduto o verrebbe a scadere entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge comunitaria, è stata mantenuta la previsione in base alla quale il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore della legge. Per le direttive il cui termine di recepimento non è previsto in sede europea, la scadenza del termine di delega è di dodici mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Di particolare interesse nel disegno di legge comunitaria 2010 sono: l'articolo 7 che modifica il Codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza; l'articolo 8 contenente le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), che modifica la direttiva 85/611/CEE. Le modifiche alla normativa europea sono discese dalla necessità di migliorare l'efficienza del mercato europeo dei fondi di investimento. In particolare, per ravvicinare le condizioni di concorrenza tra tali organismi a livello di Unione, garantendo al contempo una tutela più efficace e più uniforme ai detentori di quote, si è inteso proseguire nella direzione del coordinamento delle legislazioni nazionali che disciplinano gli OICVM di tipo diverso da quello "chiuso" (cd. fondi armonizzati) con norme minime comuni relativamente all'autorizzazione, la vigilanza, la struttura e l'attività degli stessi.

L'articolo 9, che prevede di assegnare all'ente "Roma Capitale" la qualifica di territorio europeo NUTS 2 al fine di realizzare, anche con risorse di fonte europea, le maggiori funzioni attribuite al comune di Roma, in attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi dell'articolo 114, comma 3 della Costituzione. La nomenclatura

europea delle unità territoriali statistiche, in acronimo NUTS, identifica la ripartizione del territorio dell'Unione europea a fini statistici. Tale nomenclatura ha vari livelli e a ciascun livello corrisponde l'attribuzione di diversi fondi strutturali europei. Ai territori qualificati come NUTS 2 sono destinati fondi più cospicui di cui all'Obiettivo.

L'articolo 10 con cui si delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della professione di guida turistica, disciplinando i titoli ed i requisiti per il suo esercizio sulla base dei criteri in esso specificati. L'intervento del legislatore statale si è reso necessario considerato il momento particolarmente delicato che attraversa il settore, a causa dell'impatto sulla legislazione vigente della normativa comunitaria e della conseguente attività delle guide straniere nonché a causa delle diverse normative che si sono succedute a livello regionale. Inoltre nel settore in esame un intervento guida statale, oltre ad essere avvertito come necessario dagli operatori del settore, sembra improcrastinabile al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie.

L'articolo 12 delega il Governo ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano ed a disciplinare il contratto di fiducia all'interno della disciplina del contratto di mandato. La domanda sempre crescente di prestazioni legali e, più ampiamente professionali, inerenti ad operazioni fiduciarie, si è tradotta in larga misura nella ricerca di soluzioni basate sul ricorso al trust. Ciò ha indotto il legislatore a predisporre una disciplina del contratto di fiducia anche al fine di allineare l'ordinamento interno rispetto ai principi del diritto dell'Unione europea.

Infine, nella relazione illustrativa, sono contenute le direttive da attuare in via amministrativa - pubblicate dal 7 gennaio 2009 - non ancora attuate alla data del 15 febbraio 2010.

## 2. LO SCOREBOARD DEL MERCATO INTERNO

Significativi appaiono i risultati registrati nel 2010 riguardo al c.d. *Internal Market Scoreboard*<sup>9</sup>, cioè il rapporto periodico predisposto dalla Commissione europea che ha ad oggetto il tasso di trasposizione nel nostro ordinamento delle direttive europee riguardanti il mercato interno.

Tale rapporto, nella sua ultima rilevazione ufficiale (*Scoreboard* n. 21, settembre 2010), vede l'Italia collocata, con l'1,1%, al primo posto, insieme all'Austria e meglio della Francia, subito dopo il gruppo dei diciotto Paesi c.d. virtuosi, che è sotto la soglia dell'1%. Inoltre l'Italia risulta il primo tra i grandi Paesi, tra il 2009 e il 2010, nel decremento del ritardo nella trasposizione delle direttive sul mercato interno. A fronte della media europea dei 7,1 mesi, l'Italia si attesta su una media di 4,7 mesi.

Il risultato è stato raggiunto mediante il monitoraggio dell'*iter* di predisposizione degli schemi di decreto di recepimento delle direttive europee da parte delle amministrazioni competenti per materia.

<sup>9</sup> L'andamento nella sedicesima legislatura: *Scoreboard* n. 17 (agosto 2008): 1,2%, *Scoreboard* n. 18 (febbraio 2009) 1,3%; *Scoreboard* n. 19 (luglio 2009): 1,7%; *Scoreboard* n. 20 (marzo 2010): 1,4%; *Scoreboard* n. 21 (settembre 2010): 1,1%.



### **3. DISEGNO DI LEGGE DI RIFORMA DELLA 4 FEBBRAIO 2005, N. 11**

Nel corso del 2010 è stato altresì predisposto un disegno di legge di riforma della legge n. 11 del 2005 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari". Si è ritenuto necessario un intervento legislativo mirato ad una rivisitazione complessiva della citata legge, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009.

In particolare, la riforma intende realizzare una nuova legge di sistema dei rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, in modo da concretizzare una maggiore sinergia tra fase ascendente e fase discendente, nonché a consolidare, in un unico testo, le norme che disciplinano le istanze del coordinamento, a fini europei, delle amministrazioni centrali e locali dello Stato.

Le principali innovazioni introdotte investono, innanzitutto, gli strumenti di adeguamento agli obblighi europei. In luogo dello strumento rappresentato dalla legge comunitaria annuale, la riforma prevede lo "sdoppiamento" che si articola in due distinte leggi annuali: la legge di delegazione europea e la legge europea. La prima contiene esclusivamente deleghe legislative e autorizzazioni all'attuazione in via regolamentare; la seconda, reca disposizioni di attuazione diretta. Pertanto, mediante lo sdoppiamento, si intende consentire al Governo di disporre in tempi brevi e certi delle deleghe legislative necessarie per il recepimento della normativa europea.

Inoltre, si prevede la semplificazione e la riorganizzazione delle disposizioni concernenti la formazione della posizione italiana nel negoziato diretto all'adozione degli atti dell'Unione europea. Si sono, altresì, integrati meccanismi di coinvolgimento delle Camere del processo decisionale europeo, introducendo norme sul controllo di sussidiarietà e sulla partecipazione alle procedure di revisione semplificata del diritto europeo.

Si introducono, infine, norme più adeguate ad una gestione accelerata delle procedure di infrazione nonché disposizioni organiche in materia di aiuti di Stato.

Il disegno di legge, sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio dei ministri il 22 ottobre 2010, a seguito dell'acquisizione del parere della Conferenza Stato-regioni del 7 ottobre 2010, è adesso all'esame del Parlamento.

### **4. LE PROCEDURE DI INFRAZIONE**

L'attività di prevenzione del contenzioso per violazione o mancato recepimento delle norme dell'Unione europea, unitamente a quella volta a porre fine alle procedure d'infrazione avviate contro l'Italia dalla Commissione europea, ha continuato a rappresentare una priorità nell'azione del Governo.

Tale azione è stata assicurata dalla Struttura di missione per le procedure d'infrazione, operante presso il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie dal 2006. Grazie all'intensa attività di coordinamento delle Amministrazioni nazionali – centrali e territoriali – e ad un costante e proficuo dialogo con i servizi della Commissione, è stato possibile conseguire il duplice obiettivo di:

- proseguire nella riduzione del numero complessivo di procedure d'infrazione, con un elevato numero di archiviazioni (93) di procedure pendenti;
- ridurre in maniera considerevole i casi di apertura di nuove procedure d'infrazione (59).

In termini complessivi, ad inizio 2010 risultavano ufficialmente pendenti nei confronti dell'Italia 150 procedure d'infrazione. Di queste, 117 riguardavano casi di violazione del diritto dell'Unione e 23 attenevano a casi di mancata trasposizione di direttive nell'ordinamento italiano. Al 31 dicembre 2010, le procedure d'infrazione sono scese a 131, con una riduzione di circa il 15% (19 unità).

Tipologia	Situazione	Situazione	Situazione
	24.01.2010	03.06.2010	31.12.2010
Violazione del diritto dell'Unione	117	104	97
Mancata attuazione di direttive UE	23	28	34
<b>Totale</b>	<b>150</b>	<b>132</b>	<b>131</b>

Si tratta di un risultato importante, che ha consentito all'Italia, per la prima volta in assoluto, di lasciare l'ultimo posto fra gli Stati membri per numero di infrazioni, come testimoniato dallo *Scoreboard* n. 21 del mercato interno pubblicato nel luglio 2010. Lo *Scoreboard* mostra, infatti, come siano oggi Belgio e Grecia gli Stati membri col più alto numero di procedure d'infrazione nei settori che hanno un impatto sul funzionamento del mercato interno.

D'altra parte, questo risultato si pone nella scia di una tendenza positiva di lungo periodo, cominciata già a partire dal secondo semestre dell'anno 2006: rispetto al "picco" negativo del giugno di quell'anno (275 procedure d'infrazione pendenti), a fine 2010 si è registrata una riduzione complessiva di ben 144 unità (oltre il 50%).

Alla riduzione costante del volume complessivo delle procedure d'infrazione, è peraltro corrisposto un incremento del numero di procedure giunte ad uno stadio di aggravamento piuttosto avanzato. Come mostrato dalla tabella riportata qui di seguito, la suddivisione per stadi vede, al 31 dicembre 2010, 11 procedure d'infrazione pendenti per mancata esecuzione di una precedente sentenza di condanna della Corte di Giustizia (ex art. 260 TFUE) e altre 13 già arrivate alla prima sentenza di condanna della Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 258 TFUE. Circa un quarto del totale delle procedure è pertanto esposto, a breve o a medio termine, al rischio di sanzioni pecuniarie, anche alla luce dell'accelerazione impressa dal Trattato di Lisbona alle procedure per mancata esecuzione delle sentenze (art. 260, par. 2 TFUE).

Altro fenomeno da registrare in negativo nel corso del 2010, è stato l'aumento delle procedure per mancato recepimento di direttive, che si pone in netta controtendenza rispetto all'andamento decrescente delle procedure per violazione del diritto dell'Unione, diminuite del 21% rispetto ai dati del 2009. Questo tipo di infrazioni, infatti, è passato dai 29 casi del 2009 ai 34 del 2010, rappresentando oggi il 26% del totale.

Particolarmente problematico resta il recepimento di quelle direttive la cui attuazione va effettuata sotto responsabilità diretta delle Amministrazioni competenti, con decreti ministeriali. I ritardi nell'attuazione, che in alcuni settori (ad es. salute) tendono a diventare strutturali, si traducono in un incremento abnorme di procedure d'infrazione.

**TAV. 1 - SUDDIVISIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE PER STADIO  
AL 31 DICEMBRE 2010**

Messa in mora Art. 258 TFUE (già art. 226 TCE)	59
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	8
Parere motivato Art. 258 TFUE	31
Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	1
Decisione ricorso Art. 258 TFUE	3
Ricorso Art. 258 TFUE	5
Sentenza Art. 258 TFUE	13
Messa in mora Art. 260 TFUE (già art. 228 TCE)	4
Messa in mora complementare Art. 260 TFUE	1
Parere motivato Art. 228 TCE	1
Decisione ricorso Art. 260 TFUE	4
Ricorso Art. 260 TFUE	1
<b>Totale</b>	<b>131</b>

Per quando riguarda la distribuzione settoriale delle procedure d'infrazione, l'“ambiente” si conferma l'area nella quale è pendente il maggior numero di procedure, con 32 dossier aperti, seguito dal settore “salute”, in crescita con 19 procedure, e da quelli “fiscalità”, “dogane” e “trasporti”, con 17.

Merita sottolineare che al primato negativo nelle infrazioni del settore ambientale, contribuiscono in maniera rilevante gli Enti territoriali, trattandosi di violazioni tipicamente commesse “sul territorio” e rientranti nella competenza e responsabilità diretta di Regioni o Enti locali. Da rilevare altresì che, come dimostrato dai dati, le procedure più complesse nel settore “ambiente” sono quelle concernenti la mancata bonifica di discariche di rifiuti, una problematica attinente a competenze regionali sulla cui difficoltà di gestione e soluzione incidono anche problemi di carattere finanziario legati alla necessità di finanziare la costruzione di impianti di trattamento smaltimento.

Peraltro, rispetto ai 43 casi del 2008, le infrazioni imputabili a violazioni del diritto dell'Unione o a inadempimenti da parte delle Regioni sono sensibilmente diminuite, fino ai 30 casi di dicembre 2010, pur continuando a rappresentare ancora circa un quarto del totale di casi pendenti.



**TAV. 2 - SUDDIVISIONE DELLE PROCEDURE D'INFRAZIONE PER MATERIA  
AL 31 DICEMBRE 2010**

Affari Economici e Finanziari	3
Affari Esteri	1
Affari Interni	1
Ambiente	32
Appalti	2
Comunicazioni	4
Concorrenza e Aiuti di Stato	2
Energia	5
Fiscalità e Dogane	17
Giustizia	1
Lavoro e Affari Sociali	10
Libera circolazione delle merci	5
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	7
Pesca	3
Salute	19
Trasporti	17
Tutela dei consumatori	2
<b>Totale</b>	<b>131</b>

Tra gli strumenti più efficaci nell'azione volta a prevenire il contenzioso e a porre fine alle procedure d'infrazione, restano gli incontri puntuali con i Servizi della Commissione e le c.d. riunioni-pacchetto tematiche (durante le quali si analizzano diversi dossier di competenza di una stessa Direzione Generale). Nel corso del 2010 si è tenuta a Roma una riunione-pacchetto in materia di appalti, nel quadro della quale si è proceduto, sotto la presidenza del coordinatore della Struttura di missione, ad un esame congiunto tra la Commissione e le Amministrazioni interessate di un certo numero di procedure o di casi ancora allo stadio di reclamo afferenti allo stesso settore. Grazie al dialogo informale che le caratterizza ed alla conseguente possibilità di fornire contestualmente i chiarimenti e le informazioni richieste, tale tipo di riunioni consente di trovare la soluzione o di avviare a conclusione molte procedure già aperte o ancora allo stadio di reclamo.

Nel corso del 2010, inoltre, la Struttura ha inoltre organizzato, guidando la delegazione italiana, diversi incontri a Bruxelles tra Amministrazioni nazionali ed i Servizi della Commissione europea per la discussione di singole procedure d'infrazione.

Una menzione a parte, nel quadro dell'attività di prevenzione del contenzioso comunitario, merita il c.d. Progetto Pilota ("EU Pilot"), avviato dalla Commissione europea

nell'aprile del 2008 per il miglioramento dei rapporti tra i servizi della stessa Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda le richieste di informazioni e le denunce relative alla corretta applicazione del diritto dell'Unione europea.

Lo EU Pilot è lo strumento informatico (*EU Pilot IT application*, del tipo banca-dati) attraverso il quale la Commissione veicola – per il tramite del Punto di Contatto nazionale (in Italia, la Struttura di missione presso il Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie) – le richieste di informazioni sull'applicazione del diritto europeo nei confronti degli Stati membri. Tali richieste di informazioni possono essere attivate da un impulso esterno (denuncia, reclamo, petizione al Parlamento europeo o interrogazione a firma di Europarlamentari) ovvero originare da una iniziativa autonoma della Commissione, quando – venuta a conoscenza di una fattispecie che sollevi dubbi di conformità col diritto dell'Unione – essa decida di farne oggetto di una verifica.

L'EU Pilot riguarda in particolare i casi per i quali la conoscenza delle situazioni di fatto o di diritto (interno) è insufficiente e non permette alla Commissione di formarsi una chiara opinione della situazione oggetto di denuncia. In generale, si tratta di casi nei quali ad avviso della Commissione eventuali problemi di corretta applicazione del diritto dell'Unione europea potrebbero essere risolti senza dover necessariamente ricorrere all'apertura di una procedura di infrazione, ma ricorrendo ad un dialogo "rafforzato" con le Amministrazioni dello Stato membro per il tramite del Punto di contatto. L'utilizzo dell'EU Pilot non esclude la possibilità di ulteriori contatti diretti con la Commissione per assicurare l'opportuno seguito dei casi inseriti nel sistema stesso, ma garantisce un efficace controllo complessivo dei casi aperti, nonché che gli Stati membri vengano quantomeno informati sistematicamente della probabile apertura di una procedura d'infrazione in relazione ad un determinato dossier.

L'anno 2010 ha rappresentato senz'altro il momento del passaggio progressivo dalla fase "sperimentale" del sistema EU Pilot a quella del suo utilizzo generalizzato. I servizi della Commissione vi hanno fatto ricorso in maniera più sistematica e lo EU Pilot appare ormai destinato a sostituire la precedente prassi dei servizi della Commissione di inviare lettere amministrative agli Stati membri per il tramite delle rispettive Rappresentanze permanenti a Bruxelles. Si è trattato di una svolta preannunciata nella Relazione di valutazione del progetto EU Pilot del 3 marzo 2010, laddove la Commissione europea ha affermato che "è stata confermata l'opportunità di un utilizzo più sistematico dell'EU Pilot da parte dei servizi della Commissione" e che, pertanto, fatte salve le eccezioni espressamente previste, "tutti i fascicoli dovrebbero essere inseriti nell'EU Pilot in modo da poter chiarire la situazione di fatto o di diritto" di ciascun caso.

Per quanto riguarda l'Italia, dal 22 aprile 2008 al 31 dicembre 2010 sono stati trattati attraverso il sistema EU Pilot 246 casi, di cui 122 sono stati chiusi positivamente con l'archiviazione da parte della Commissione.

In adempimento dell'art. 15 bis della legge 11/2005 (come modificato dalla Legge Comunitaria 2009), che pone obblighi di informazione del Parlamento e della Corte dei Conti da parte del Governo in materia di precontenzioso e contenzioso europei, la Struttura di Missione ha regolarmente provveduto alla predisposizione, prima con cadenza semestrale, a giugno, e poi con cadenza trimestrale, ad ottobre, di un elenco complessivo delle procedure d'infrazione, del contenzioso pendente dinanzi alla Corte di Giustizia e delle procedure in materia di aiuti di Stato, elenco che forma oggetto di un rapporto al Parlamento ed alla Corte dei Conti.

La Struttura di Missione ha inoltre coadiuvato il Ministero dell'Economia e delle Finanze nella preparazione della relazione sulle eventuali conseguenze di carattere finanziario